



Provincia di Piacenza

Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del Decreto Legislativo n° 50/2016 e ss.mm. e ii.)

Approvato con Provvedimento del Presidente 26/02/2019 nº 16 e successivamente modificato con P.P. n. 106 del 06/11/2019 e con P.P. n.6 del 23/01/2020



Indice:

CAPO I - Principi generali	
Art. 1 – Oggetto e finalità	pag.3
Art. 2 - Costituzione del fondo	pag.3
Art. 3 – Esclusioni	pag.4
Art. 4 – Ambito di applicazione	pag.4
Art. 5 – Utilizzo del fondo e destinatari	pag.4
Art. 6 - Costituzione gruppo di lavoro	pag.5
Art. 7 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	pag.6
Art. 8 – Stazione Unica Appaltante	pag.6
Art. 9 – Utilizzo del restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo	pag.7
CAPO II - Fondo per lavori	
Art. 10 - Presupposto per l'assoggettamento alla disciplina incentivante	pag.7
Art. 11 - Graduazione del fondo incentivante	pag.7
Art. 12 - Disciplina delle varianti/perizie modificative	pag.8
Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	pag.9
CAPO III - Fondo per acquisizione di servizi e forniture	
Art. 14 - Graduazione del fondo incentivante	pag.10
Art. 15 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	pag.10
CAPO IV - Norme comuni	
Art. 16 – Ripartizione dell'incentivo a seguito dell'esclusione del personale dirigenziale	pag.11
Art. 17 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"	pag.11
Art. 18 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento	pag.11
Art. 19 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	pag.11
Art. 20 - Principi in materia di valutazione	pag.12
Art. 21 - Coincidenza di funzioni	pag.13
Art. 22 - Funzioni articolate e singole	pag.13
Art. 23 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura	pag.13
Art. 24 - Liquidazione dell'incentivo	pag.13
Art. 25 - Conclusione di singole operazioni	pag.14
Art. 26 - Liquidazione – limiti	pag.14
CAPO V - Disposizioni finali	
Art. 27 – Entrata in vigore	pag.15



CAPO I Principi generali

Articolo 1

Oggetto e finalità

- 1. Il presente Regolamento concerne la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm. e ii.. Esso trova applicazione per le attività compiute dal 19 aprile 2016 dal personale dell'Ente, con esclusione di quello con qualifica dirigenziale, per il quale non si applica la presente disciplina. Per le attività compiute precedentemente, sebbene non ancora remunerate alla predetta data del 19 aprile 2016, continuano a trovare applicazione le disposizioni del previgente Regolamento in materia.
- 2. Al fine di incentivare le funzioni tecniche, le risorse finanziarie, determinate nella misura indicata ai successivi articoli 2, 11 e 14, comunque in misura massima non superiore al 2%, a valere sugli stanziamenti previsti per singole opere o lavori, servizi e forniture, sono destinate ad un apposito fondo.
- 3. A decorrere dal 1° gennaio 2018, a seguito dell'introduzione dell'innovativa norma codificata al comma 5bis dell'art. 113 del D.Lgs. n° 50/2016, le risorse destinate agli incentivi tecnici fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
- 4. All'interno del presente Regolamento, il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. n° 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. n° 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".
- 5. Il presente Regolamento, per gli aspetti che la legge demanda alla contrattazione decentrata integrativa riguardanti le modalità ed i criteri di riparto del fondo incentivante per le funzioni tecniche, è stato oggetto di accordo concluso in data 13 febbraio 2019 fra le Delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale del Comparto Regioni Autonomie Locali.

Articolo 2 Costituzione del fondo

- 1. A valere sugli stanziamenti indicati al comma 2 del precedente articolo 1, al fondo sono destinate per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, risorse finanziarie in misura pari alla percentuale dell'importo posto a base di gara (I.V.A. esclusa, senza considerare l'eventuale ribasso), percentuale prevista e modulata dalle tabelle riportate agli articoli 11 e 14 del presente Regolamento.
- 2. Nel caso di varianti/perizie modificative in corso d'opera in aumento, che non siano riconducibili ad errori dei tecnici interni, le risorse finanziarie destinate al fondo sono ricalcolate sulla base del nuovo importo incrementato rispetto alla base di gara.
- 3. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale".

Articolo 3 Esclusioni



- 1. La presente disciplina non si applica:
 - a) ai servizi non ricompresi nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, nº 50 e ss.mm. e ii.;
 - ai contratti di lavori, servizi o forniture che non siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa. Dall'entrata in vigore del D.Lgs. 19 aprile 2017, nº 56 le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il Direttore dell'Esecuzione;
 - c) agli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - d) ai lavori in amministrazione diretta.

Articolo 4

Ambito di applicazione

- 1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle seguenti funzioni tecniche:
 - a) attività di programmazione della spesa;
 - b) attività per la valutazione preventiva dei progetti;
 - c) attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
 - d) attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti;
 - e) attività di responsabile unico del procedimento;
 - f) attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - g) attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, attività di collaudo statico, ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Articolo 5

Utilizzo del fondo e destinatari

- 1. La quota dell'ottanta per cento delle risorse del fondo, costituito ai sensi degli articoli 11 e 14 del presente Regolamento, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo I.R.A.P. a carico dell'Amministrazione, è ripartito, per ciascuna opera, servizio o fornitura, tra i dipendenti dell'Ente che svolgono le funzioni tecniche esclusivamente elencate nell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.
- 2. Possono essere destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - responsabile unico del procedimento;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
 - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
 - soggetti incaricati delle attività di predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti;



- soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
- soggetti incaricati del collaudo statico;
- soggetti incaricati della verifica di conformità;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.
- 3. L'attività dei collaboratori deve porsi in stretta correlazione funzionale con le attività incentivabili di cui all'art. 113, comma 2, del Codice.
- 4. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengono svolte, per conto dell'Amministrazione nell'ambito di Accordi di programma e/o Convenzioni con altri Enti.

Articolo 6

Costituzione gruppo di lavoro

- 1. Con apposito provvedimento del Dirigente responsabile competente (ossia il Dirigente al quale il Piano Esecutivo di Gestione ha affidato gli obiettivi di realizzazione dell'opera o lavoro, servizio o fornitura), sentiti i Dirigenti delle altre strutture coinvolte, è individuata, tra i dipendenti dell'Ente in possesso delle adeguate abilitazioni e competenze professionali, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura avente i requisiti descritti dal presente Regolamento, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
- 2. Per essere inserito nel gruppo di lavoro il dipendente deve dichiarare, preliminarmente, di essere disponibile a ricoprire qualsiasi ruolo tra quelli incentivabili, compatibilmente con le proprie qualificazioni professionali, a giudizio del dirigente.
- 3. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
- 4. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara, anche in relazione a quanto previsto dal successivo art. 19.
- 5. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, ove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
- 6. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal Dirigente responsabile competente dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
- 7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
- 8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. nº 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Articolo 7



Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro è effettuata dal Dirigente competente sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Articolo 8 Stazione Unica Appaltante

- 1. Per l'attività svolta dalla S.U.A., a favore di soggetti esterni, cui si applica integralmente il presente Regolamento, l'entità dell'incentivo è finanziata nella misura stabilita dalle relative Convenzioni, nel rispetto delle modalità e dei tetti ivi previsti. L'incentivo, comunque, si intende a valere sul piano finanziario dell'intervento a carico del bilancio dell'Ente convenzionato con la Provincia.
- 2. L'incentivo al personale della SUA è ripartito dal Dirigente competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti e tenuto conto della complessità e della natura della procedura, del carico di lavoro nonché delle responsabilità assunte in merito al singolo procedimento, secondo i coefficienti indicati nella tabella più sotto riportata.
- 3. Il compenso incentivante in oggetto verrà corrisposto agli aventi diritto dopo l'effettivo introito delle relative somme da parte degli Enti convenzionati.
- 4. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno della Stazione Unica Appaltante sono i seguenti:

r coefficient di ripardizione dell'incernavo dil incerno della stazione offica Apparainte sono i seguenti.				
ATTIVITA' GENERALE	QUOTA ATTIVITA' SPECIFICA		% relativa	
Predisposizione procedure	35%	Predisposizione delle procedure e redazione dei documenti di gara (bandi, disciplinari, lettere di invito, ecc.), nonché della modulistica di partecipazione	35%	
Pubblicazioni	2,5%	pubblicazione bandi ed esiti per le procedure ordinarie		
Fase di gara	2,5%	Segreteria nelle sedute di gara e verbalizzazioni	2,5%	
R.U.P.	% R.U.P. (attività di cui all'art. 31 c. 14 del Codice		35%	
Fase di ammissione/esclusione dei concorrenti	25%	Presidenza della seduta pubblica di verifica della documentazione amministrativa ai fini dell'ammissibilità dei concorrenti alla procedura e adozione della DD degli ammessi e degli esclusi	25%	

Articolo 9

Utilizzo del restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo

1. La restante quota del venti per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi degli



articoli 11 e 14 del presente Regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinata all'acquisto, da parte dell'Ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso l'Ente di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n° 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite Convenzioni con le Università e gli Istituti scolastici superiori.

2. Con gli atti di programmazione economico-finanziaria e gestionale, l'Ente individua la tipologia degli acquisti e i relativi ambiti di intervento cui destinare le risorse di cui al precedente comma 1.

CAPO II Fondo per lavori

Articolo 10

Presupposti per l'assoggettamento alla disciplina incentivante e definizioni

- 1. Presupposto per l'assoggettamento alla disciplina incentivante è l'inserimento dell'intervento nel programma dei lavori pubblici.
- 2. Per i lavori fino a € 100.000,00 il presupposto è l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo. Per questi ultimi non si computa la quota relativa alla programmazione di cui al successivo art. 13.
- 3. Si intendono per:
 - **opera o lavoro pubblico incentivabile:** nuove opere a rete (strade, viabilità, ecc...) o puntuali (costruzioni edilizie e simili). Sono ricompresi in tale accezione anche gli interventi di recupero, restauro, ristrutturazione e manutenzione;
 - varianti/perizie modificative in corso d'opera: quelle di cui all'articolo 106 del Codice;

Articolo 11

Graduazione del fondo incentivante

1. Ai fini della costituzione e della graduazione del fondo per i lavori viene fatto riferimento, per un verso alla distinzione operata dalla normativa in relazione alla complessità e, per altro, all'importo a base di gara nonché in misura inversa all'importo dei lavori (a importi più alti corrisponde una % più bassa) e, così:



Importo posto a base di gara	% da destinare al fondo, nel caso di lavori/opere rientranti nelle fattispecie indicate al successivo comma 2,	% da destinare al fondo, nel caso di lavori/opere rientranti nelle fattispecie indicate al successivo comma 2,	% da destinare al fondo per lavori di manutenzione ordinaria	
	lettera b)	lettera a)	annuali	pluriennali
fino a € 600.000,00	1,90%	2,00%	0,80%	2,00%
superiore a € 600.000,00 fino a € 1.000.000,00	1,80%	1,95%	0,80%	2,00%
superiore a € 1.000.000,00	1,70%	1,90%	0,80%	2,00%

- 2. Nel caso di Accordo quadro di cui all'art. 3, comma 1, lett. iii) del D.Lgs. 50/2016, le percentuali riportate nella tabella del punto 1. si applicano agli importi dei singoli contratti applicativi.
- 3. Ai fini del presente Regolamento, si definiscono:
 - a) di maggiore complessità i lavori di realizzazione, riqualificazione, adeguamento, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, decostruzione e demolizione di: edifici, manufatti, strade, infrastrutture o impianti tecnologici soggetti a vincoli architettonici, paesaggistici, ambientali o idrogeologici per i quali è previsto il rilascio di pareri (comunque denominati) degli Enti competenti, anche comportanti eventuali occupazioni definitive o temporanee di beni immobili di proprietà di terzi o che richiedono la progettazione di elementi strutturali o impiantistici, collaudi statici o il rilascio di nuovi certificati di conformità impiantistica. Casi che devono essere accertati e certificati dal Dirigente responsabile del procedimento in sede di definizione del quadro economico dell'intervento;
 - b) di minore complessità tutti i lavori non compresi in quelli di maggiore complessità indicati alla precedente lettera a), esemplificativamente i seguenti: I lavori di ristrutturazione, riparazione, sostituzione, demolizione di strade, infrastrutture, edifici, manufatti o impianti tecnologici, non soggetti a vincoli architettonici, paesaggistici, ambientali e idrogeologici o che non richiedono il rilascio di nuovi certificati di conformità impiantistica.

Articolo 12 Disciplina delle varianti/perizie modificative

- 1. Le varianti/perizie modificative conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilità per il corrispondente lavoro, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base di gara originario. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base di gara. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del R.U.P. che autorizza la variante/perizia modificativa.
- 2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti/perizie modificative che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni progettuali quali definite dall'art. 106 del Codice.



Articolo 13 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, sulla base delle attività svolte, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche funzioni tecniche svolte:

ATTIVITA' GENERALE	QUOTA	ATTIVITA' SPECIFICA	% relativa
Programmazione della spesa	Redazione del programma triennale dei Lavori Pubblici e preventivazione della spesa, compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative		5%
Verifica preventiva dei progetti	4%	Attività verifica progetto/ Validazione dei progetti	4%
Fase di affidamento	17% (*)	Predisposizione e controllo delle procedure di gara (bandi, lettere di invito, verbali di gara, accertamento dei requisiti, stipula contratti, pubblicazioni, controlli, ecc)	17%
		Direzione lavori (Direzione Operativa e Ispettori di Cantiere) e attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti	60%
Fase di esecuzione	70%	Collaudo statico (ove necessario 5%) – collaudo tecnico amministrativo – certificato regolare esecuzione. Se manca il collaudo statico il 5% viene attribuito alle altre funzioni della fase di esecuzione.	10%
R.U.P.	4%	R.U.P. (attività di cui all'art. 31 del Codice), Collaboratori tecnici del R.U.P., Collaboratori giuridico-amministrativi del R.U.P.	4%
TOTALI	100%		100%

^(*) di cui il 10% riservati ai compiti svolti dalla Stazione Unica Appaltante.

CAPO III Fondo per acquisizione di servizi e forniture



Articolo 14 *Graduazione del fondo incentivante*

- 1. Le acquisizioni di beni e servizi di carattere pluriennale sono, in ogni caso, incentivate nella misura massima consentita (2%).
- 2. Per le restanti acquisizioni la graduazione della percentuale per l'alimentazione del fondo viene stabilita in relazione all'importo a base di gara dell'appalto nonché in misura inversa all'importo dell'acquisizione (a importi più alti corrisponde una % più bassa), e così:

Importo posto a base di gara	% da destir	nare al fondo	% da destinare al fondo per servizi di manutenzione ordinaria	
	annuali	pluriennali	annuali	pluriennali
fino a € 600.000,00	1,80%	2,00%	0,80%	2,00%
superiore a € 600.000,00 fino a € 1.000.000,00	1,60%	2,00%	0,80%	2,00%
superiore a € 1.000.000,00	1,50%	2,00%	0,80%	2,00%

Articolo 15 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti, dal Dirigente competente, fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche funzioni tecniche svolte:

ATTIVITA' GENERALE	QUOTA	ATTIVITA' SPECIFICA	% relativa
Programmazione della spesa	13%	Redazione Programma Biennale Servizi e Forniture e preventivazione della spesa	13%
Fase di affidamento	30% (*)	Predisposizione e controllo delle procedure di gara (bandi, lettere di invito, verbali di gara, accertamento dei requisiti, stipula contratti, pubblicazioni, controlli, ecc), incluse le procedure di gara espletate attraverso il Me.P.A.)	30%
Fase di esecuzione	47%	Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti	5%
		Direzione dell'Esecuzione	38%
		Verifica della conformità	4%
R.U.P.	10%	R.U.P.(attività di cui all'art. 31 del Codice)	10%
TOTALI	100%		100%

^(*) di cui il 15% riservati ai compiti svolti dalla Stazione Unica Appaltante.



CAPO IV

Norme comuni

Articolo 16

Ripartizione dell'incentivo a seguito dell'esclusione del personale dirigenziale

1. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando il compenso spettante ai collaboratori del dirigente interessato inseriti nel gruppo di lavoro stesso.

Articolo 17

Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

- 1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'Ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante, che costituisce economia. La restante quota è attribuita al personale interno negli importi accertati dal Dirigente responsabile del Servizio.
- 2. In caso di attività svolte dalla S.U.A., il compenso relativo all'apporto delle figure esterne (se dipendenti degli Enti convenzionati) non costituisce economia e andrà ripartito dall'Ente convenzionato medesimo sulla base del proprio Regolamento incentivi.

Articolo 18

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

Articolo 19

Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

- 1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, per responsabilità collegate all'esercizio delle attività, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
- 2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei Lavori, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, o danni a cose o a persone, o problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione, per responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al R.U.P. ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella di cui al successivo 5° comma.
- 3. Qualora in fase di realizzazione dei Lavori non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo con esclusione di quelli derivanti da varianti/perizie modificative



- disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice, per responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo riferito alla quota della direzione dei lavori e del R.U.P. e loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella di cui al successivo 5° comma.
- 4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, per responsabilità collegate all'esercizio delle attività, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
- 5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, o danni a cose o a persone, o problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione o un aumento dei costi inizialmente previsti per responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo riferito alla quota della direzione dell'esecuzione e del R.U.P. e loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella seguente tabella:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
	entro il 7% del tempo contrattuale	30%
Tempi di esecuzione	superiore al 7% e entro il 15% del tempo contrattuale	50%
	oltre il 15% del tempo contrattuale	nessun incentivo
Costi di realizzazione	entro il 5% dell'importo a base di gara	30%
in aumento rispetto all'importo a base di	superiore al 5% e entro il 10% dell'importo a base di gara	50%
gara	oltre il 10% dell'importo a base di gara	nessun incentivo

6. Nel caso non vengano rispettati i costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo e l'aumento del costo sia dovuto alla necessità di varianti/perizie modificative per errori imputabili alla progettazione, alla verifica preventiva dei progetti e alla Direzione dei Lavori e al R.U.P., se individuato, non potrà essere corrisposto alcun incentivo ai partecipanti al gruppo di lavoro di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

Articolo 20 Principi in materia di valutazione

- 1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote indicate nelle tabelle di cui ai precedenti articoli 11 e 14. Ai fini dell'attribuzione il Responsabile, tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
- 2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono idonee motivazioni.
- 3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Direttore Generale e al



Nucleo di valutazione, per quanto di rispettiva competenza.

Articolo 21 Coincidenza di funzioni

- 1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
- 2. Nei seguenti casi di cumulo di funzioni, consentiti dal Codice, si determina un abbattimento del 10% sulla percentuale più bassa:
 - a) coincidenza tra funzione di R.U.P. e attività di programmazione ovvero di R.U.P. e di Direttore dell'esecuzione;
 - b) rilascio da parte del R.U.P. del certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi;
 - c) svolgimento da parte del R.U.P. della verifica preventiva della progettazione.

Articolo 22

Funzioni articolate e singole

- 1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. R.U.P. e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale riferire il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
- 2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Articolo 23

Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal Dirigente competente.

Articolo 24

Liquidazione dell'incentivo

- La liquidazione del compenso è effettuata dal Dirigente competente ed è trasmessa, unitamente alle schede riferite alle funzioni svolte, al servizio finanziario per le verifiche contabili e al servizio personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.
- 2. I pagamenti degli incentivi saranno inseriti indicativamente nelle buste paga dei dipendenti interessati dei mesi di febbraio, giugno e ottobre di ogni anno.
- 3. In sede di ciascuna liquidazione, il Dirigente competente attesta che i lavori/opere rientrino nelle fattispecie di cui al precedente art. 11, comma 2, lettera a) o b).
- 4. L'incentivo totale, ai fini della liquidazione, si riferisce a due macro fasi:
 - I. fase programmatoria e di affidamento (dall'avvio della programmazione fino alla stipula del contratto). Per le attività svolte dalla S.U.A. per conto di altri Enti, tale fase si conclude con



l'invio all'Ente convenzionato degli schemi degli atti di aggiudicazione e di efficacia.

- II. Fase esecutiva (dal verbale di consegna dei lavori, del servizio o della fornitura al collaudo tecnico-amministrativo o alla verifica di conformità).
- 5. La liquidazione dell'incentivo avviene alla scadenza dell'anno di riferimento (anno di approvazione del programma annuale per i lavori e della previsione dell'acquisizione della fornitura/servizio nel bilancio dell'Ente) per le fasi già svolte e rendicontabili e nell'anno/i successivo/i a quello di riferimento per le fasi successive, con riferimento alla fase programmatoria/affidamento e alla fase esecutiva.
- 6. Il Dirigente responsabile del Servizio, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.
- 7. Ai fini della liquidazione, il Dirigente responsabile competente predispone un prospetto nel quale sono riassunte, per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, le seguenti informazioni minime:
 - tipo di attività da svolgere;
 - percentuale realizzata;
 - tempi previsti e tempi effettivi;
 - l'importo dell'incentivo da corrispondere.

Articolo 25

Conclusione di singole operazioni

- 1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) per la programmazione della spesa, con l'approvazione del relativo programma;
 - b) per la verifica dei progetti, con l'invio al R.U.P. della relazione finale di verifica;
 - c) per le procedure di bando, con l'avvenuta stipulazione del contratto. Per le attività svolte dalla S.U.A. per conto di altri Enti, tale fase si conclude con l'invio all'Ente convenzionato degli schemi degli atti di aggiudicazione e di efficacia;
 - d) per l'esecuzione dei contratti di lavori, forniture e servizi, con l'emissione del certificato di regolare esecuzione. In caso di contratti di forniture e servizi pluriennali, con l'espletamento della verifica periodica annuale;
 - e) per la Direzione Lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - f) per il Collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
 - g) per il Collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Articolo 26

Liquidazione - limiti

- 1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
- 2. Prima della erogazione dell'incentivo, i dipendenti comunicano, al Dirigente responsabile



competente, con autocertificazione, gli eventuali incentivi percepiti a fronte di incarichi esterni ricevuti da altre Amministrazioni Pubbliche.

- 3. Il pagamento degli importi degli incentivi sarà conteggiato per l'anno di esecuzione delle attività.
- 4. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma 1 del presente articolo le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'Amministrazione.
- 5. La contrattazione collettiva decentrata annuale disciplinerà il cumulo delle somme relative alla cosiddetta "produttività collettiva" con quelle relative agli "incentivi".

CAPO V Disposizioni finali

Articolo 27 Entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dell'approvazione da parte del Presidente, con proprio Provvedimento.
- 2. Il presente Regolamento si applica, ai sensi e per gli effetti del comma 526 della Legge nº 205/2017, ai lavori, ai servizi e alle forniture le cui attività sono state effettivamente compiute a decorrere dal 1º gennaio 2018.